



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

ORDINANZA DEL SINDACO
N.36 DEL 09/10/2026

OGGETTO:RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHIERA - POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 19 OTTOBRE 2026

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- il Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 03/04/2017 e s.m.i., di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

Rilevato che:

- il Comune di Voghiera è compreso nella zona climatica "E", per la quale l'art. 9 del D.P.R. n. 412/93 consente l'esercizio degli impianti termici di riscaldamento per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre fino al 15 aprile;
- al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: *"possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria"*;
- l'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 recita *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili."*;

Visti i dati idrometeorologici giornalieri, osservati negli ultimi undici giorni, dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia-Romagna;

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

Dato atto che:

- il Comune di Voghiera è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) dell'Associazione Comunale Terre Estensi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019;
- gli impianti termici ad uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Ritenuto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e giustifichino una riduzione del periodo di esercizio mediante posticipo dell'accensione degli impianti, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l'accensione al 19/10/2026.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani;
- b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- c) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

- ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Informatico e sul sito internet del Comune di Voghiera.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza, è ammesso, nel termine di 60 giorni ricorso al TAR Emilia-Romagna ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente Provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Mazzi.

Il Sindaco

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

Paolo Lupini